



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 4380

Seduta del 07/11/2012

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*

VALENTINA APREA

GIOVANNI BOZZETTI

ROMANO COLOZZI

GIUSEPPE ANTONIO RENATO ELIAS

ANDREA GILARDONI

NAZZARENO GIOVANNELLI

FILIPPO GRASSIA

MARIO MELAZZINI

CAROLINA ELENA PELLEGRINI

LEONARDO SALVEMINI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Mario Melazzini

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MATERIA DI ESENZIONI: MODIFICHE ALLA DGR N. 4230 DEL 25 OTTOBRE 2012

Il Dirigente Luca Merlino

Il Direttore Generale Carlo Lucchina

L'atto si compone di 8 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATE:

- la DGR n. VIII/10804/09 *“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2010”* ed in particolare l’allegato n. 2 nella parte in cui prevede che: *“a decorrere dal 1° gennaio 2010 fino ad almeno il 31 dicembre 2010 vengano inseriti tra gli esenti per le prestazioni di specialistica ambulatoriale anche i cittadini in cassa integrazione straordinaria ed i familiari a carico e che per loro e per i lavoratori in mobilità ed i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego ed i familiari a carico, al fine di godere dell’esenzione, non sia necessario dimostrare di possedere il criterio reddituale così come oggi previsto dalla normativa vigente. Ci si avvarrà, per certificare lo stato di diritto all’esenzione, della stessa modalità prevista per l’esenzione rispetto al ticket per i farmaci”*;
- la DGR n. VIII/011270 del 10.02.2010 *“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2010 – Il provvedimento”* che ha esteso, a decorrere dal 15 febbraio 2010 ed almeno fino al 31 dicembre 2010, l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e l’esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ai cittadini cui è stato concesso il trattamento di *“cassa integrazione in deroga”* ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione, prevedendo che ai fini della certificazione del relativo diritto si utilizzi la stessa modalità di cui all’allegato n. 2 alla citata DGR n. VIII/10804/09;
- la DGR n. IX/000937 del 01.12.2010 *“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2011”*, ed in particolare l’allegato 8 (Farmaceutica e protesica) nel quale sono state confermate e rafforzate per l’anno 2011 le politiche già in atto di sostegno alle famiglie ed ai soggetti in difficoltà di cui alle citate DGR n. VIII/10804/09 e DGR n. VIII/11270/10 ed è stata confermata l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, a prescindere dal reddito, in favore dei cittadini interessati da disoccupazione, mobilità, cassa integrazione straordinaria, cassa integrazione in deroga e per i familiari a loro carico;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- la DGR n. IX/3341 del 24/04/2012 *“Estensione dell’esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e dell’esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in caso di contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della l. 19 dicembre 1984, n. 863”* che ha esteso, a decorrere dal 1 maggio 2012 ed almeno fino al 31 dicembre 2012, l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e l’esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ai cittadini nei cui confronti sia stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 ed ai familiari a loro carico;

RICHIAMATA in particolare la DGR n. 4230 del 25 ottobre 2012 *“Ulteriori disposizioni in materia di esenzioni”*, in particolare nella parte in cui prevede che:

- *“a decorrere dal 1 novembre 2012, i seguenti soggetti abbiano diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 20.000 Euro:*
 - *i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;*
 - *i lavoratori in mobilità ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;*
 - *i cittadini in cassa integrazione straordinaria ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione;*
 - *i cittadini cui è stato concesso il trattamento di “cassa integrazione in deroga” ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;*
 - *i cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione”;*

PRESO ATTO delle comunicazioni del 30.10.2012, pervenute alla D.G. Sanità da parte dell’Associazione sindacale CISL Lombardia - agli atti dei competenti Uffici - che evidenziano possibili disagi per i cittadini a seguito dell’applicazione delle disposizioni della suddetta deliberazione, chiedendo, tra l’altro:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- di innalzare il reddito familiare di riferimento, alla luce degli importi massimi di trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione indicati nella Circolare n. 20 dell'INPS del 8.2.2012;
- di procrastinare al 1.1.2013 la decorrenza delle nuove modalità di esenzione per assicurare ai cittadini coinvolti un congruo termine per produrre le nuove dichiarazioni ed evitare code agli sportelli delle ASL;

RITENUTE condivisibili le citate osservazioni esposte dall'Associazione sindacale CISL Lombardia;

RITENUTO conseguentemente di modificare ed integrare la DGR n. 4230 del 25 ottobre 2012 *“Ulteriori disposizioni in materia di esenzioni”* come segue:

- dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sino al 31 dicembre 2012 vengono confermate:
 - le previsioni di cui alle DGR n. VIII/10804/09, DGR n. VIII/11270/10 e n. DGR n. IX/3341/12 relative all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, a prescindere dal reddito, in favore dei cittadini interessati da disoccupazione, mobilità, cassa integrazione straordinaria, cassa integrazione in deroga, contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, per la durata della condizione e per i familiari a loro carico;
 - la possibilità di indicare nelle prescrizioni le relative codifiche di esenzione (E08 ed E09);
- a decorrere dal 1 gennaio 2013, i seguenti soggetti avranno diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale:
 - i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego, esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 Euro/anno, ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;
 - i cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 20 dell'INPS del 8.2.2012, ed i familiari a carico, per il



Regione Lombardia

LA GIUNTA

periodo di durata di tale condizione;

- i cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 20 dell'INPS del 8.2.2012 per la cassa integrazione ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;

PRECISATO conseguentemente che, a decorrere dal 1 gennaio 2013:

- le condizioni innanzi citate dovranno essere autocertificate dagli interessati presso l'ASL di competenza territoriale che rilascerà la relativa attestazione di esenzione (codice E12 nel caso di disoccupazione e con il codice E13 negli altri casi);
- le ASL non potranno più rilasciare le esenzioni di cui ai codici E08 ed E09;
- le esenzioni di cui ai codici E08 ed E09 già rilasciate decadranno;
- le codifiche E08 ed E09 non potranno più essere utilizzate nelle prescrizioni;

PRECISATO altresì che le prescrizioni recanti i codici E08 ed E09, rilasciate in data antecedente al 1 gennaio 2013, mantengono la validità per il tempo previsto dalle disposizioni vigenti;

VISTI:

- l'art. 1, comma 2 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 che prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni – c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto – siano determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la legge 12 novembre 2011, n. 183 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)”*;
- il D.L 6 luglio 2012, n. 95 *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*, convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135](#);
- il D.M. 11 dicembre 2009 *“Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria”*;
- la L.R. n. 33 del 30.12.2009 e successive modificazioni;

PRECISATO che le ASL devono svolgere i controlli sulle autocertificazioni, in conformità alle disposizioni normative vigenti;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web della Direzione Generale Sanità;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) Di modificare ed integrare la DGR n. 4230 del 25 ottobre 2012 *“Ulteriori disposizioni in materia di esenzioni”* come segue:
 - dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sino al 31 dicembre 2012 vengono confermate:
 - le previsioni di cui alle DGR n. VIII/10804/09, DGR n. VIII/11270/10 e n. DGR n. IX/3341/12 relative all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, a prescindere dal



Regione Lombardia

LA GIUNTA

reddito, in favore dei cittadini interessati da disoccupazione, mobilità, cassa integrazione straordinaria, cassa integrazione in deroga, contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, per la durata della condizione e per i familiari a loro carico;

- la possibilità di indicare nelle prescrizioni le relative codifiche di esenzione (E08 ed E09);
- a decorrere dal 1 gennaio 2013, i seguenti soggetti avranno diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale:
 - i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego, esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 Euro/anno, ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;
 - i cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 20 dell'INPS del 8.2.2012, ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione;
 - i cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 20 dell'INPS del 8.2.2012 per la cassa integrazione ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione.

2) Di stabilire conseguentemente che, a decorrere dal 1 gennaio 2013:

- le condizioni innanzi citate dovranno essere autocertificate dagli interessati presso l'ASL di competenza territoriale che rilascerà la relativa attestazione di esenzione (codice E12 nel caso di disoccupazione e con il codice E13 negli altri casi);
- le ASL non potranno più rilasciare le esenzioni di cui ai codici E08 ed E09;
- le esenzioni di cui ai codici E08 ed E09 già rilasciate decadranno;
- le codifiche E08 ed E09 non potranno più essere utilizzate nelle



Regione Lombardia
LA GIUNTA

prescrizioni;

- 3) Di stabilire che le prescrizioni recanti i codici E08 ed E09, rilasciate in data antecedente al 1 gennaio 2013, mantengono la validità per il tempo previsto dalle disposizioni vigenti;
- 4) Di precisare che le ASL devono svolgere i controlli sulle autocertificazioni, in conformità alle disposizioni normative vigenti;
- 5) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web della Direzione Generale Sanità.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI